**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 68°** — **Roma - Martedì, 8 febbraio 1927 - Anno V** — **Numero 31**

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 60 | 40 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 200 | 120 | 70 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I) | » | 70 | 40 | 25 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 120 | 80 | 50 |

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.**

**Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 28 giugno 1924.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:** Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *O. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### BANDI DI CONCORSO

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 278.

LEGGE 13 gennaio 1927, n. 67.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1926, numero 894, relativo alla assunzione della Cassa di risparmio e anticipazione del circondario di Voghera, da parte della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 894, relativo alla assunzione della Cassa di risparmio e anticipazione del circondario di Voghera, da parte della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 279.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1926, n. 2405.

**Trattamento di quiescenza del personale del Regio museo « Pepoli » di Trapani.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il Nostro decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1649;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il servizio prestato presso il Museo Pepoli di Trapani dal direttore e dal conservatore-segretario del Museo stesso anteriormente alla regificazione dell'Istituto ed alla loro inclusione nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità e per il quale detti funzionari versarono all'Istituto le ritenute per il trattamento di quiescenza stabilite dalle norme organiche in vigore presso l'Istituto medesimo, è valutabile per intiero agli effetti della pensione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 40.* — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 280.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2404.

**Disposizioni concernenti il computo dei servizi prestati dal personale delle Università e degli Istituti superiori, agli effetti del trattamento di quiescenza.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 120 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 28 del testo unico sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è applicabile ai professori di ruolo delle Università e Istituti superiori di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, aventi diritto a trattamento di pensione a carico del bilancio generale dello Stato, a condizione che gli interessati, ove intendano conseguire il trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi, rimborsino allo Stato le rate di pensione eventualmente percepite per i servizi anteriori.

In caso contrario essi non avranno diritto alla valutazione dei servizi relativi alla già conseguita pensione, ma conserveranno diritto alla medesima, quand'anche, in base ai servizi successivi, maturi in loro favore una nuova pensione.

Resta fermo il disposto dell'art. 70 del testo unico citato per il caso che il servizio anteriore abbia dato luogo a semplice indennità.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'articolo precedente, il personale di qualunque categoria, che presti successivamente servizi pensionabili a carico dello Stato e servizi pensionabili a carico delle Università e degli Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, delle Università e degli Istituti superiori liberi, di cui al n. 2 dell'art. 1 del decreto medesimo, degli Istituti superiori di magistero pareggiati o degli enti che li mantengono, potrà conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalità del servizio prestato.

Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 3.

Il personale di qualunque categoria il quale presti successivamente servizio pensionabile a carico delle Università e Istituti di cui al precedente articolo, e non abbia servizio

pensionabile a carico dello Stato, potrà conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalità del servizio prestato.

La liquidazione della pensione sarà fatta dalla Corte dei conti in base alle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello Stato, e il relativo onere sarà ripartito fra gli enti interessati in ragione degli stipendi totali che ciascun ente avrà corrisposto.

Ciascun ente sarà tenuto a corrispondere direttamente al pensionato la quota di pensione che graverà sull'ente medesimo in base alla ripartizione.

Art. 4.

Agli effetti dei precedenti articoli 2 e 3, coloro che, per i servizi prestati alla dipendenza dello Stato o degli enti, abbiano ottenuto la liquidazione della pensione o della indennità in luogo di pensione o il rimborso delle ritenute, dovranno versare allo Stato o agli enti le rate di pensione o l'indennità da essi percepite, ovvero la somma riscossa per rimborso di ritenute.

Art. 5.

Quando alcuno dei servizi prestati alla dipendenza delle Università e Istituti, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, produca il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza in forma assicurativa, tale servizio potrà, con deliberazione della Corte dei conti e su domanda degli interessati, essere riconosciuto dallo Stato agli effetti della pensione, purchè gl'interessati versino allo Stato la somma cui essi abbiano diritto per effetto di tale trattamento di quiescenza.

Il servizio così riconosciuto sarà considerato come servizio pensionabile a carico dello Stato agli effetti dei precedenti articoli 2 e 4.

La somma degli stipendi per detto servizio, agli effetti del riparto della pensione, sarà calcolata moltiplicando per 15 il premio di assicurazione versato all'Erario.

Art. 6.

I professori universitari di ruolo delle Università e Istituti superiori liberi e degli Istituti superiori di magistero pareggiati, qualora entrino a far parte del ruolo dei professori delle Università o Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, o dei Regi istituti superiori di magistero, e qualora il servizio da essi prestato come professori di ruolo delle Università e Istituti superiori liberi o degli Istituti superiori di magistero pareggiati non sia pensionabile o non produca il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza in forma assicurativa, potranno ottenere, agli effetti della pensione, il riconoscimento di tale servizio ai sensi dell'articolo 3, comma 3°, del R. decreto 21 novembre 1923, numero 2480.

Il contributo del riscatto sarà commisurato allo stipendio iniziale goduto come professore di Regi istituti d'istruzione superiore.

Agli effetti della ripartizione dell'onere delle pensioni, la somma degli stipendi per il servizio così riscattato sarà computata in base allo stipendio cui è commisurato il contributo di riscatto.

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano nei riguardi dei professori delle Università e degli Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B* e degli Istituti superiori di magistero, per il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio che essi abbiano prestato, anteriormente al 1° dicembre 1924, quali professori di ruolo nelle Università libere di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino.

Art. 8.

Gli aiuti e assistenti universitari, nominati posteriormente al 1° dicembre 1924 a norma dell'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, qualora senza interruzione entrino a far parte del ruolo dei professori delle Università o degli Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e qualora il servizio da essi prestato quali aiuti o assistenti non dia diritto al trattamento di quiescenza, potranno ottenere agli effetti della pensione il riconoscimento di non più di cinque anni di detto servizio.

Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 4°, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dei due ultimi commi dell'art. 6 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1927 - Anno V.*
*Atti del Governo, registro 257, foglio 39.* — FERRETTI.

---

REGIO DECRETO 9 gennaio 1927.

**Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925 col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna il signor Poli Giuseppe;

Vista l'istanza 22 dicembre 1926 con la quale detto agente di cambio rassegna le dimissioni;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 22 dicembre 1926 sono accettate le dimissioni del signor Poli Giuseppe da agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 26 dicembre 1926.
**Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925 col quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il signor Bazzani Dante;
Considerato che detto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni in data 16 novembre 1926;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 16 novembre 1926 sono accettate le dimissioni del signor Bazzani Dante da agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1926.
**Estensione ai personali militari che cessano dal servizio attivo permanente della proroga per il raggiungimento del domicilio eletto agli effetti del diritto alla liquidazione delle indennità di trasferimento.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER LA AERONAUTICA

Di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;
Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 18 aprile 1925, col quale, in considerazione della persistente crisi degli alloggi, è stato elevato da uno a due anni il termine prescritto, agli effetti della corresponsione delle indennità di trasferimenti, per il raggiungimento del domicilio eletto da parte degli impiegati civili ed agenti civili subalterni collocati a riposo e loro famiglie;
Visto l'art. 8 del R. decreto 28 dicembre 1913, in base al quale il Ministero della guerra ha facoltà di prorogare di un altro anno il termine di un anno stabilito per il raggiungimento del domicilio eletto da parte degli ufficiali che cessano dal S. A. P.;
Considerata la opportunità che la disposizione del suddetto decreto Ministeriale venga estesa anche ai personali militari;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di due anni stabilito dal decreto del Ministro per le finanze in data 18 aprile 1925, per il raggiungimento del domicilio eletto, agli effetti del diritto alla liquidazione delle indennità di trasferimento, da parte degli impiegati civili, agenti civili subalterni collocati a riposo e loro famiglie, è esteso anche a tutti i personali militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza che cessano dal servizio attivo permanente con diritto a raggiungere il domicilio eletto ed alle loro famiglie.

Art. 2.

Agli effetti delle riduzioni pei trasporti delle persone, del bagaglio e delle masserizie, il termine di un anno, previsto dalla concessione speciale *C* e dal regolamento sui trasporti militari, pel raggiungimento del domicilio eletto, da parte dei funzionari civili e del personale militare, nonchè delle rispettive famiglie, è elevato a due anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1926.

*Il Capo del Governo:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
VOLPI.

*Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

---

DECRETO MINISTERIALE 25 dicembre 1926.
**Attivazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto delle imposte di Minturno.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Minturno (provincia di Caserta);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 15 gennaio 1927 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Minturno (provincia di Caserta), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 dicembre 1926.

*Il Ministro:* VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1926.
**Misura dell'acconto sul prezzo minimo di vendita del citrato di calcio da corrispondere dalla Cassa agrumaria per la Sicilia e la Calabria.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina;
Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1926 che stabilisce il prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio 1926-1927 della Camera agrumaria;

Determina:

*Articolo unico.*

L'acconto sul prezzo minimo di vendita del citrato di calcio che la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina è autorizzata a corrispondere ai depositanti di citrato di calcio dell'esercizio 1926-1927 è stabilito nella misura di non oltre i quattro quinti del prezzo suddetto.

Roma, addì 20 dicembre 1926 - Anno V

*Il Ministro per l'economia nazionale:* BELLUZZO.

*Il Ministro per le finanze:* VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1927.
**Nomine nel Comitato direttivo provvisorio del Registro italiano.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 13 e 21 del R. decreto-legge in data 11 novembre 1926, n. 2138, relativo al nuovo ordinamento del Registro italiano;

Decreta:

I signori comm. ing. Alberto Quoiani, colonnello del Genio navale in A. R. Q., e gr. uff. prof. Camillo Supino, sono chiamati a far parte del Comitato direttivo provvisorio del Registro italiano con le rispettive funzioni di consulente tecnico e consulente economico.
L'ing. comm. Domenico Barricelli farà parte del Comitato stesso nella sua qualità di attuale direttore dell'Istituto.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1927 - Anno V

*Il Ministro:* CIANO.

DECRETO PREFETTIZIO 5 febbraio 1927.
**Proroga di poteri del Commissario straordinario di Sulmona.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Sulmona e nominato Regio commissario straordinario il sig. barone Federico Tabassi il quale assunse l'ufficio in data 4 novembre 1926;
Ritenuto che in seguito all'estensione dell'istituto podestarile ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti devesi provvedere alla nomina del podestà per la città di Sulmona e che frattanto è necessario che il Regio commissario continui a rimanere in carica fino all'insediamento del podestà;
Vista la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, ed il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, che estende l'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno;

Decreta:

I poteri del Regio commissario straordinario della città di Sulmona, sig. barone Federico Tabassi, sono prorogati fino all'insediamento del podestà nel detto Comune ed in ogni caso non oltre tre mesi dalla data del presente.

Aquila, addì 5 febbraio 1927 - Anno V

*Il Prefetto:* RIVELLI.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 31 dicembre 1926, n. 301, concernente l'impiego nell'uomo di sieri-vaccini ed affini non prodotti a scopo di vendita e per la produzione di autovaccini.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazione al decreto 22 febbraio 1925, n. 209, su una convenzione pel porto a Baia Averno e per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Napoli.

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Eccellentissima Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, recante norme regolamentari per la tutela del risparmio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 389 del 16 dicembre 1926.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Direzione generale del debito pubblico

*Rettifiche d'intestazione.* **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| Debito<br>1 | Numero di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 1764 | 150 — | Nosenzo Lorenzo fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Ghignone *Angela* di Vittorio, ved. Nosenzo, domic. a Nizza Monferrato (Alessandria). | Nosenzo Lorenzo fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Ghignone *Francesca-Angela-Antonia* di Vittorio, ved. ecc. come contro. |
| 3.50 % (1902) Ricev. provvisoria rilasciata il 17-12-1924 dalla sezione di R. Tesoreria di Avellino pel deposito di 2 cartelle. | 16 | Cap. 21,000 — | *Raffaele* D'Amelio fu Antonio. | *Angelo-Raffaele* D'Amelio fu Antonio. |
| 3.50 % | 570135 | 70 — | Rossi *Marianna* fu Salvatore, moglie di Martorano Federico fu Gerardo, domic. a Salerno, vincolata. | Rossi *Anna* fu Salvatore, moglie ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 418840 | 1,035 — | Pandolfini *Maria-Antonietta* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Roma. | Pandolfini *Antonia-Maria* di Giuseppe, minore ecc. come contro. |
| » | 154161 | 7,000 — | Verni Luigi, Gianfranco, Mario per 6/7 e Anna per 1/7 fu *Angelo*, minori sotto la p. p. della madre *Massa* Teresa fu Luigi, vedova Verni, domic. a Cattolica (Forlì). | Verni Luigi, Gianfranco, Mario per 6/7 e Anna per 1/7 fu *Vincenzo*, minori sotto la p. p. della madre *Mazza* Teresa fu Luigi, ved. Verni, domic. a Cattolica (Forlì). |
| Buono Tesoro novennale 7ª serie. | 708 | Cap. 7,000 — | *Ceccardi Santino* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bettini *Angela* fu Sante, ved. di *Ceccardi* Giovanni. | *Ciccardi Santo* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bettini *Antonietta-Angela* fu Sante, ved. di *Ciccardi* Giovanni. |
| » | 709 | Id. 11,000 — | *Ceccardi* Luisanna fu Giovanni, minore ecc. come la precedente. | *Ciccardi* Luisanna fu Giovanni, minore, ecc. come la precedente. |
| Cons. 5 % Polizza Combattenti. | 29326 | 20 — | Scalzini *Emilio* di Antonio, dom. a Sassetta (Pisa). | Scalzini *Emidio* di Antonio, domic. come contro. |
| Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione. | 1165 | Cap. 12,500 — | Magri *Ida* fu Antonio, minore, sotto la tutela di Provezza Tranquillo fu Battista. | Magri *Argenide-Ida-Maria-Pietrina* fu Antonio, minore ecc. come contro. |
| » | 591 | Id. 40,000 — | Caruso *Sara* di Francesco, vincolata. | Caruso *Rosaria-Maria-Sara* di Francesco, vincolata. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 gennaio 1927.

*Il direttore generale*: CIRILLO.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data della ricevuta: 20 ottobre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione della ricevuta: Patrizio Castellani, per conto Opera pia ospedale Treia — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita 85 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data della ricevuta: 19 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione della ricevuta: Lamberti Giovanni fu Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita 122.50 — Consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° luglio .924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1564 — Data della ricevuta: 2 dicembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Maestro Ida fu Davide, nubile — Titoli del debito pubblico: 1 Obbligazione ferroviaria V. E. 3 per cento — Capitale L. 12,000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 gennaio 1927 - Anno V

*Il direttore generale*: CIRILLO.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e delle rendite

del 7 febbraio 1927 - Anno V

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 92.19 | Oro | 452.57 |
| Svizzera | 451.52 | Belgrado | 41.50 |
| Londra | 113.79 | Budapest (pengo) | 4.10 |
| Olanda | 9.40 | Albania (Franco oro) | 454.75 |
| Spagna | 395 — | Norvegia | 6 — |
| Belgio | 3.273 | Svezia | 6.26 |
| Berlino (Marco oro) | 5.562 | Polonia (Slotv) | — |
| Vienna (Schillinge) | 3.325 | Danimarca | 6.25 |
| Praga | 69.75 | Rendita 3,50 % | 64.90 |
| Romania | 13 — | Rendita 3,50 % (1902) | 59 — |
| Russia (Cervonetz) | 120.80 | Rendita 3 % lordo | 42.675 |
| Peso argentino oro | 22.14 | Consolidato 5 % | 82.45 |
| Peso argentino carta | 9.74 | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 62.70 |
| New York | 23.455 | | |
| Dollaro Canadese | 23.48 | | |

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Apertura di agenzie telegrafiche.

Il giorno 28 e 29 dicembre 1926 in San Remo Hôtel Bellevue, e San Remo Hôtel Savoia, provincia di Imperia, sono state attivate al servizio pubblico agenzie telegrafiche incluse sul circuito 486.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso ad un posto di professore per l'insegnamento del disegno di figura nel Regio liceo artistico di Venezia.

E' aperto il concorso, per titoli ad un posto di professore di 4ª classe (gruppo *A*, grado 10°), per l'insegnamento del disegno di figura, nel Regio liceo artistico di Venezia, con l'annuo stipendio di L. 9500, aumentabile, per aumenti periodici, a L. 11,600, più il supplemento di servizio attivo di annuo L. 2100.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti) non più tardi del 31 marzo 1927 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

*a*) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per le donne che abbiano prestato servizio di infermiera nelle zone di operazioni. A norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto, assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria, o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

*b*) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

*c*) certificato di sana costituzione fisica;

*d*) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

*e*) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

*f*) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

*g*) ricevuta della tassa di L. 50 pagate al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo di età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Dei titoli e dei lavori che si inviano è da unire alla domanda (la quale in ogni caso deve essere spedita a parte, e non inclusa nei pacchi o casse di lavori) insieme con i documenti di cui sopra, un preciso elenco, in doppio esemplare, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggi, franchi di porto a domicilio, presso il « Nuovo edificio Ministero pubblica istruzione (Belle Arti) viale del Re, 56, Roma ».

Gli imballaggi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non più tardi del 31 marzo 1927 e recare esteriormente, oltre il nome del concorrente, la scritta « Concorso ad un posto di professore per l'insegnamento del disegno di figura nel Regio liceo artistico di Venezia ».

A parità di merito, sarà data la preferenza nell'ordine seguente:

*a*) agli invalidi di guerra;

*b*) ai feriti in combattimento;

*c*) agli orfani di guerra ed ai figli degli invalidi di guerra;

*d*) alle vedove di guerra;

e) agli insigniti di medaglie al valore o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) a coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) ai più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate alle lettere a) e b) avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 25 gennaio 1927 - Anno V

*Il Ministro*: FEDELE.

---

## Concorso al posto di professore di pianoforte nel Regio conservatorio di musica «Vincenzo Bellini» di Palermo.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, ad un posto di professore di pianoforte nel Regio conservatorio di musica «Vincenzo Bellini» di Palermo, con l'annuo stipendio di L. 9500, aumentabile, per aumenti periodici, a L. 11,600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di 3 anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 31 marzo 1927, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per le donne che abbiano prestato servizio di infermiera negli ospedali militari mobilitati od in quelli della Croce Rossa dislocati nelle zone di operazione; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto, assistente nei Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere b), c), d), e), devono essere in data non inferiore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere a), b), c), e), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo di età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento, potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) un preludio a fuga del clavicembalo ben temperato, di J. S. Bach, estratto a sorte il giorno precedente quello dell'esame, fra quelle del primo volume e la IV, la XII e la XX del secondo;

b) un pezzo di D. Scarlatti scelto dalla Commissione esaminatrice tra 5 presentati dal candidato;

c) la fantasia cromatica e fuga o una delle trascrizioni di Listz, Busoni e D'Albert delle composizioni per organo di J. S. Bach, a scelta del candidato;

d) l'adagio di una sonata di Mozart e di Haydn, a propria scelta;

e) la sonata op. 110 di Beethoven;

f) una importante composizione di Chopin a propria scelta;

g) una importante composizione di Sgambati o di Cesare Franch, a propria scelta;

h) un pezzo ed uno studio importante di Listz, a propria scelta.

Interpretare, previa breve osservazione, un pezzo di media difficoltà, imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per pianoforte, scelto dalla Commissione esaminatrice.

Fare l'analisi di un primo tempo di un quintetto con pianoforte, designato dalla Commissione esaminatrice, 6 ore prima dell'esame e delinearne sul pianoforte l'esecuzione complessiva.

Diteggiare, in diversi modi, nel tempo fissato dalla Commissione esaminatrice, un passo pianistico, scelto dalla Commissione stessa.

Disporre a quattro voci in modo florito, nel termine di 6 ore, ed in stanza chiusa, un canto dato assegnato dalla Commissione esaminatrice.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere, anche con l'accennare a memoria sul pianoforte i temi iniziali, le opere più significative antiche e moderne.

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti, che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere a), b), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica, e non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 25 gennaio 1927 - Anno V

*Il Ministro*: FEDELE.

---

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.